



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 753 del 18/02/2025

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 del 18/02/2025

Direzione: VI Direzione Ambiente

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale n° 31/2018, adottata con D.D. n° 950 del 30.07.2018 a favore della **Società CO.M.MAN. s.r.l.u. di Mangano Giuseppe** per l’esercizio dell’attività di frantumazione inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 svolta nello stabilimento sito in loc. Tremestieri Vill. Larderia Strada Comunale n° 66 del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
VISTA la L. n° 241 del 07/08/1990;
VISTO il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
VISTA la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
VISTO il D.P.C.M. del 08.05.2015;
VISTA la L. n° 447 del 26.10.1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
VISTO il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell’ambito della lotta all’inquinamento atmosferico;
VISTO il Regolamento per le procedure di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;

VISTO	il Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio metropolitano n. 178 del 23/12/2020;
VISTA	la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
VISTA	l’AUA n° 31/2018, adottata con D.D. n° 950 del 30.07.2018 a favore della Società CO.M.MAN. s.r.l.u. di Mangano Giuseppe ai sensi del comma 1 lett. c), e) e g) dell’art. 3 del D.P.R. n° 59/2013 e ss.mm.ii. per l’esercizio dell’attività di frantumazione inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 da svolgere nello stabilimento sito in loc. Tremestieri Vill. Larderia Strada Comunale n° 66 del Comune di Messina;
VISTO	il Provvedimento di iscrizione n° 08 del 20.07.2018 con il quale si è proceduto al rinnovo dell’iscrizione/autorizzazione al n° 3/2013 del Registro Provinciale dei Recuperatori dei Rifiuti della ditta CO.M.MAN. s.r.l.u. per l’esercizio dell’attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 disposto dal Servizio Controlli Gestione Rifiuti di questa Direzione e parte integrante dell’AUA;
VISTO	il Provvedimento Unico n° 21/2018 del 31.08.2018 prot. n° 215141 con il quale il SUAP di Messina ha rilasciato l’AUA;
VISTA	la D.D. n° 771 del 14.09.2020 con la quale si è proceduto alla modifica dell’AUA n° 31/2018 per la variazione della quantità annuale di alcune tipologie di rifiuti, per la realizzazione di una nuova area di messa in riserva R13 e per l’inserimento di un nuovo punto di emissione E1 riguardante l’installazione di un impianto per la produzione di misto cementato;
VISTO	il Provvedimento di iscrizione n° 6 del 03.08.2020 con il quale si è proceduto alla modifica e alla revoca del Provvedimento n° 8 del 20.07.2018 parte integrante della D.D. n° 771 del 14.09.2020;
VISTA	la richiesta di modifica dell’AUA n° 31/2018 ai sensi dell’art 6 del D.P.R. n° 59/13 per l’introduzione di un nuovo titolo abilitativo di cui alla lett. a) per l’allaccio alla rete acque nere e acque bianche della pubblica fognatura comunale e per il titolo abilitativo di cui alla lett. c) per l’installazione di un nuovo punto di emissione E2, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 34792 del 27.09.2023 ad integrazione delle precedenti note prot. n° 33268 del 12.09.2023 e n° 33658 del 15.09.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente al n° 34038/23 del 27.09.2023, n° 31851/23 del 13.09.2023 e n° 32303/23 del 15.09.2023;
VISTA	la nota protocollo n° 36078/23 del 10.10.2023 di questa Direzione con la quale vengono richieste alla Ditta alcune integrazioni documentali;
VISTA	la nota, pervenuta tramite SUAP protocollo n° 39426 del 03.11.2023, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 40316/23 del 06.11.2023, con la quale la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
VISTA	la nota del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina protocollo n° 341106/2023 del 06.12.2023, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 45823/23, con la quale vengono richieste delle integrazioni documentali per il rilascio del N.O. acustico;
VISTE	le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta, tramite SUAP con note protocollo n° 42502 del 04.12.2023 e n° 43969 del 15.12.2023, assunte al Protocollo generale di

- questo Ente rispettivamente al n° 45546/23 del 05.12.2023 e 47495/23 del 15.12.2023; il parere favorevole espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina con nota protocollo n° 15235/2024 del 17.01.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 2270/24 del 17.01.2024. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTA** l'ulteriore richiesta di integrazione documentale per il rilascio del N.O. acustico da parte del Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina, trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 3566 del 01.02.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 4518/24;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 12279/24 del 13.03.2024, con la quale si comunica la convocazione della Conferenza di Servizi in modalità asincrona invitando gli Enti ad esprimere il proprio parere di competenza;
- VISTA** la nota del Servizio Opere Pubbliche del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, protocollo n° 128826/2024 del 03.04.2024, ns. protocollo n° 16012/24 del 08.04.2024, con la quale si comunica che, riguardo al rilascio di eventuale allaccio alla rete comunale delle acque bianche e delle acque meteoriche trattate provenienti dallo stabilimento di che trattasi, nella S.P. 39 non esiste alcuna condotta comunale delle acque bianche/meteoriche;
- VISTA** la relazione fonometrica inoltrata dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 16939 del 15.05.2024, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 22148/24 del 16.05.2024;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 23423/24 del 23.05.2024, con la quale a seguito delle ulteriori integrazioni indice nuova Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- VISTO** il parere a condizione per lo scarico in rete comunale acque nere, trasmesso dall'AMAM S.p.A. con nota protocollo n° 11520/2024 del 27.05.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 23800/24;
- VISTO** il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente del Comune di Messina con nota protocollo n° 214467/2024 del 19.06.2024, pervenuta tramite SUAP con prot. n° 4392 del 28.01.2025, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3662/25. Tale atto si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTA** la nota del Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 protocollo n° 45969 del 26.06.2024, pervenuta tramite SUAP con protocollo n° 25433 del 27.06.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 29241/24, con la quale vengono richieste alcune integrazioni documentali necessarie per l'espressione del parere di competenza;
- VISTA** la nota di questo Ufficio, protocollo n° 38796/24 del 10.09.2024, con la quale si sollecita la Ditta ad integrare quanto richiesto dal Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** la nota protocollo n° 40093 del 08.10.2024, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 43761/24, con la quale la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
- VISTO** il parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per l'installazione di un nuovo punto di emissione E2 (frantoio cabina chiusa) rilasciato dal Dipartimento dell'Ambiente Regionale Serv. 1 con nota protocollo n° 3465 del 21.01.2025, pervenuta tramite SUAP con prot. n° 4392 del 28.01.2025, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 3662/25. Tale parere si allega al presente provvedimento e ne fa parte integrante (All. 3);

CONSIDERATO	che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
DARE ATTO	dell'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", approvato con D.S. n. 114 del 01/06/2021, azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
VISTO	il D.lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
VISTO	lo statuto dell'Ente;
PRESO ATTO	che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
VISTO	l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
VISTA	la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
VISTO	che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 29.01.2025

PROPONE

per quanto sopra in premessa di

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 31/2018, adottata con D.D. n° 950 del 30.07.2018 e modificata con D.D. n° 771 del 14.09.2020, a favore della **Società CO.M.MAN. s.r.l.u. di Mangano Giuseppe** per l'esercizio dell'attività di frantumazione inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 e produzione di misto cementato svolta nello stabilimento sito in loc. Tremestieri Vill. Larderia Strada Comunale n° 66 del Comune di Messina.

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in pubblica fognatura.

Art. 2) I valori limite di emissioni non possono in alcun caso esse conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art 101 del D.lgs. 152/06.

Art. 3) Il Gestore, inoltre, dovrà:

- a) documentare fotograficamente la posa in opera del sistema di gestione delle acque di dilavamento, ossia, delle vasche di accumulo/sedimentazione e dei filtri annessi, delle tubazioni afferenti ed efferenti a dette vasche, dei principali raccordi idraulici e del punto di scarico in pubblica fognatura che dovrà essere realizzato e messo in esercizio entro mesi SEI dal rilascio del presente provvedimento;
- b) dotarsi, a valle della fase di accumulo/sedimentazione della prima pioggia, di filtro per la disoleazione e di filtro (in poliuretano o carboni attivi, etc.) a maglia idonea a trattenere le polveri di vetroresina;
- c) eseguire annualmente, a far data dalla notifica del presente atto, in occasione di evento meteo, analisi chimiche sulle acque meteoriche di prima pioggia da campionarsi a valle del depuratore/trattamento preferibilmente a cura di Tecnico o Professionista abilitato. Parametri minimi da indagare: pH, COD,

BOD₅, Solidi Sospesi, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali Ferro e Solfati, inviando gli esiti analitici all'AMAM S.p.A., all'ARPA Sicilia e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento;

- d) mantenere separata la linea di scarico dei servizi igienici rispetto alle altre linee idrauliche, prevedendo distinti pozzetti di ispezione per il campionamento delle acque reflue meteoriche;
- e) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- f) non accettare nel proprio depuratore reflui provenienti da lavorazioni proprie o terze;
- g) assicurare la manutenzione della dotazione depurativa con rimozione tempestiva di oli e sedimenti, al fine di non ridurre volumi e tempi detentivi utili alla depurazione, annotando regolarmente le operazioni di svuotamento e quelle relative al disoleatore;
- h) garantire il destino dei prodotti della depurazione (sabbie, oli, filtri esausti, etc.) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti ed esibire, entro mesi TRE dal rilascio dell'AUA, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
- i) mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di dilavamento meteorico;
- j) attivare i bypass dei moduli che compongono il depuratore in uso tra le fasi dissabbiatura/desolazione/filtrazione esclusivamente in concomitanza con un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o del sistema di allontanamento o danneggiamento ulteriore del depuratore). In ogni caso il Gestore è tenuto a sospendere il conferimento in pubblica fognatura fino al ripristino della piena funzionalità del sistema di carico e depurazione dei reflui.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di produzione di misto cementato. Viene fissato il limite alle emissioni, alla luce della vigente normativa, come di seguito riportato:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinante	Limite mg/Nm ³
E1	Depolverizzatore soppressione del cemento	Polveri	40 ⁽¹⁾
E2	Depolverizzatore Frantoio	Polveri	40 ⁽¹⁾

(1) D.A. n° 19Gab del 11.03.2010

Art. 5) Il Gestore, dovrà, almeno quindici giorni prima della messa in esercizio dell'impianto relativo al punto di emissione E2, darne comunicazione a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1. La Ditta dovrà, altresì, comunicare, una volta che l'impianto è a regime (massimo 30 gg dalla data di messa in esercizio), a questa Direzione e all'ARPA Sicilia, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza annuale la misurazione delle emissioni sugli impianti a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, all'ARPA Sicilia e al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1 affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai

sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a trasmettere ai suddetti Enti, i certificati che dovranno essere redatti in conformità alle indicazioni riportate **nell'allegato 4** al presente provvedimento e trasmessi alle Autorità competenti entro 60 giorni dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti. Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN e, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nel rispetto di quanto riportato dall'Allegato VI, parte V, del D.lgs. 152/06 e ss.mm. ii.

Art. 7) Il Gestore dovrà inoltre:

1. identificare chiaramente i camini con la denominazione, riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo;
2. dotare i punti di emissione (E1 e E2) di idonei tronchetti di prelievo dimensionati e posizionati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti;
3. rendere conformi i condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione delle emissioni periodiche, ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D.lgs. N° 81/2008 ss.mm.ii.);
4. osservare la normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
5. rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine del contenimento delle emissioni diffuse in tutte le fasi del ciclo produttivo.

Per tutte le altre prescrizioni e/o adempimenti non espressamente riportati, il Gestore dovrà attenersi a quanto indicato nell'All. 3.

Titolo abilitativo lett. g)

Art. 8) La Ditta, per l'attività di messa in riserva R13 e di recupero R5, è autorizzata a trattare i rifiuti divisi per tipologia e quantitativo, come indicato nelle tabelle presenti nel Provvedimento di modifica e revoca n° 6 del 03.08.2020 rilasciato dal Servizio Gestione Controlli Rifiuti di questa Direzione, che si allega al presente atto (All. 5).

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 9) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche e seguire quanto imposto nell'All. 2.

Ulteriori prescrizioni

Art. 10) Il Gestore dovrà informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente, nonché degli interventi intrapresi per la loro risoluzione.

Art. 11) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, all'ARPA Sicilia e a questa Direzione, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente.

I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore e alla società che ne detiene il controllo;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'AUA. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che

- possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredata dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: indicazione di: gestione dei sistemi di accumulo e depurazione delle acque di precipitazione, quantità di fanghi e/o altre scorie inviate a smaltimento, esiti analitici di cui all'art. 3;
 4. emissioni in atmosfera: data degli autocontrolli svolti ai punti di emissione, accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni di polveri diffuse e sull'attività di manutenzione di tutti gli impianti e degli impianti di abbattimento presenti nello stabilimento e tutte le operazioni di manutenzione eseguite sugli stessi, che dovranno essere annotate su apposito registro riportando la data ed il tipo di intervento e il nome dell'operatore che ha svolto l'attività al fine di garantirne l'efficacia. Inoltre dovranno essere riportate le date delle sostituzioni dei filtri effettuate, allegando copia della documentazione relativa al conferimento/smaltimento dei rifiuti;
 5. rifiuti: dati sulla gestione dei rifiuti così come indicato nell'allegato 5;

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 12) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 13) Il presente aggiornamento fa parte integrante dell'AUA n° 31/2018 e della sua modifica e non incide sulla durata dell'autorizzazione già rilasciata.

Art. 14) L'ARPA Sicilia eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 15) Il Gestore dovrà trasmettere all'ARPA Sicilia, tramite PEC, tutta la documentazione a corredo dell'istanza AUA al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Art. 16) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D.lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa di settore.

Art. 17) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio

Dott. Cosimo Cammaroto

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti attualmente vigenti;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10 del 31/01/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione della struttura di livello dirigenziale "VI Direzione Ambiente";

DETERMINA

per quanto in premessa di

AGGIORNARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 31/2018, adottata con D.D. n° 950 del 30.07.2018 a favore della **Società CO.M.MAN. s.r.l.u. di Mangano Giuseppe** per l'esercizio dell'attività di frantumazione inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 e produzione di misto cementato svolta nello stabilimento sito in loc. Tremestieri Vill. Larderia Strada Comunale n° 66 del Comune di Messina.

APPROVARE tutte le prescrizioni contenute negli articoli da 1 a 17 sopra riportati;

DISPORRE l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Serv. 1, all'Area tecnica del Comune di Messina, all'AMAM S.p.A. e all'ARPA Sicilia, dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente.

DARE ATTO

- che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva;
- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- che il presente Provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. n° 33 del 14/03/2013 e verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti" sezione di II livello "Provvedimenti Dirigenti Amministrativi";
- che tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/90 che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio, Dott. Cosimo Cammaroto; recapito telefonico: 090/7761657, indirizzi email/PEC: c.cammaroto@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Messina, li 14.02.2025

Il Dirigente
Dott. Ing. Giovanni Lentini
Firmato digitalmente



CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizi Ambientali
Servizio Ambiente e Sanità
Via Argentieri 14

protocollo@pec.comune.messina.it - protocollogenerale@comune.messina.it

CO.M.MAN s.r.l. Unipersonale
Strada Comunale Larderia - tre n. 66
Messina
commansrl@pec.it
Ing. Roberto Campagna
roberto.campagna@ingpec.eu
Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
protocollo@pec.prov.me.it
Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici

Oggetto: parere di competenza per *“la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale”*, volta ad ottenere l’ *“autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acque reflue domestiche, industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne che recapitano in rete fognaria pubblica”* ed a *“posizionare il frantoio semovente a mascelle dell’impianto di frantumazione dei rifiuti all’interno di una cabina, generando un punto di emissioni convogliate”* - impresa: CO.M.MAN s.r.l. Unipersonale, p.iva 02796640833, sito produttivo ubicato presso la Strada Comunale Larderia - tre n. 66, Messina, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 151, particella 357 – Codice pratica SUAP n. 02796640833-25082023-1116 - rif. prot. n. 309443, 309446 e 361564/2023.

Il dirigente

Premesso che

- la Città Metropolitana di Messina, tramite la determinazione dirigenziale n. 771/2020, dispose la *“modifica dell’autorizzazione unica ambientale n. 31/2018, a favore della società CO.M.MAN s.r.l.u., per l’esercizio dell’attività di frantumazione inerti e recupero R5, con annessa attività di messa in riserva R13 e produzione di misto cementato, svolta nello stabilimento sito in loc. Tremesteri Vill. Larderia Strada Comunale n. 66 del Comune di Messina”*, nel rispetto delle condizioni ivi riportate.

Vista

- l’istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA allegata al prot. n. 309443/2023, inerente *“la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale”*, volta ad ottenere l’ *“autorizzazione per la realizzazione nuovo scarico di acque reflue domestiche, industriali, e/o acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne che recapitano in rete fognaria pubblica”* ed a *“posizionare il frantoio semovente a mascelle dell’impianto di frantumazione dei rifiuti all’interno di una cabina, generando un punto di emissioni convogliate”*, prodotta dall’impresa CO.M.MAN s.r.l. Unipersonale, che dichiara tra l’altro:

- che lo stabilimento in oggetto, che si avvale di 5 dipendenti operanti per “8 ore/giorno, 23 gg/mese”, occupa superfici coperte e scoperte per un totale rispettivo di 130 e 9820 m²;
- “di non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;
- di non impiegare sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, così come individuate dalla parte II dell’allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- di non impiegare nel caso in cui siano utilizzate nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
- che, con riguardo a quanto non segnalato, nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi che hanno legittimato il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale a cui si riferisce la presente istanza (aua n. 5/2020 det. n. 771 del 14/9/2020)”.

Visto altresì

- il contenuto della “Relazione tecnica A.01 del settembre 2023”, allegata all’istanza prot. n. 309446/2023, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato:
 - **informazioni di carattere generale.**
 - “L’area in oggetto occupa un’area collinare ad una quota topografica di circa 40,00 mt s.l.m.. La porzione oggetto d’intervento ricade urbanisticamente in zona D2a della vigente Variante Generale al P.R.G. L’area ove insiste lo stabilimento perimetralmente è delimitata da un muretto in c.a. con sovrastante rete tipo ‘orsogrill’ con due accessi, di cui uno carrabile per i mezzi d’opera sulla strada provinciale, ed è funzionalmente suddivisa in due aree lavorative, anch’esse separate da un muretto in c.a. con sovrastante rete tipo orsogrill, aventi le seguenti organizzazioni:
 - area a Sud -Ovest: dedita all’attività di messa in riserva (R13) e recupero/riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi (R5), ha un’estensione totale di circa 2.850 mq con pavimentazione in massetto debolmente armato, n.° 2 piccoli box prefabbricati destinati rispettivamente a ufficio e wc a servizio dell’attività e di bilico pesa a ponte. In detta area, dotata di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia con sistema a ciclo chiuso, insiste la piattaforma di valorizzazione dei rifiuti provenienti dal settore edile. È pertanto l’area in cui si svolge l’attività di messa in riserva (R13) e recupero/riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi (R5), e in cui si trova l’impianto di frantumazione (frantoio semovente a mascelle dotato di nastro magnetico, per la deferrizzazione, e completato con un vaglio), che verrà localizzato all’interno di una cabina e che pertanto darà origine al nuovo punto di emissione. L’impianto risulta organizzato con setti di separazione in c.a. di altezza pari a mt. 2,10 costituenti i cosiddetti ecobox aperti, in grado di stoccare i vari materiali edili secondo la tipologia di rifiuto, la densità e la quantità, in attesa di essere recuperati oppure avviati alla pubblica discarica. Le zone del Settore di Conferimento, di Messa in Riserva e Deposito Materie Prime, sono state rese impermeabili tramite realizzazione di pavimentazione industriale e per l’abbattimento delle polveri sono stati posizionati degli ugelli nebulizzatori collegati all’apposita cisterna rifornita periodicamente, per sopperire ad eventuali condizioni in cui si renderà necessaria tale funzione e per tutelare e salvaguardare l’ambiente circostante;
 - area a Sud – Est: piazzale ove insiste un fabbricato ad una elevazione e gli accessi all’impianto, ha un’estensione di circa 7.100 mq ed una pavimentazione in massetto debolmente armato con pendenze convergenti verso la parte bassa in modo tale che le acque che precipitano in essa siano raccolte mediante delle griglie di contenimento e

convogliate nel sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, già esistente, in modo che non possano interferire con le aree in cui si svolgono le attività R5 ed R13. Nello specifico:

- a destra dell'ingresso principale sono collocati i cassoni per il materiale di risulta proveniente dagli scarti delle varie selezioni del ciclo di lavorazione;
- a sinistra dell'ingresso principale si collocano gli uffici, i wc a servizio dell'attività ed il bilico pesa a ponte;
- al centro a ridosso della struttura del fabbricato esistente si colloca l'impianto mobile per la produzione di misto cementato che consente il recupero ed il reimpiego del materiale immesso nelle vasche di contenimento mediante pala meccanica.

L'impianto risulta inoltre esser completo di:

- apposita recinzione, per la separazione della zona destinata all'attività lavorativa da quella del rimanente appezzamento di terreno, costituita da muretto in c.a. con sovrastante rete tipo orsogril e cancello metallico scorrevole per l'accesso carrabile dei mezzi d'opera;
- tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa e della sicurezza fisica dei lavoratori;
- impianti idrici, elettrici e fognari sottotraccia secondo le necessità dell'attività lavorativa, nel rispetto del D.M. 22.01.2008 n°37 (ex L. 46-90).¹

- **Specifiche del trattamento.**

L'impianto effettua l'attività di messa in riserva e recupero (R13 e R5) sui seguenti CER dei rifiuti:

- laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto, 200 t/giorno ;
- roccia da cave autorizzate, 10 t/giorno;
- conglomerati bituminosi e frammenti di piattelli per tiro a volo, 23,5 t/giorno;
- pietrisco tolto d'opera, 10 t/giorno;
- terre e rocce da scavo, 150 t/giorno;
- imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro, 5 t/giorno;
- ferro, acciaio e ghisa, 2,5 t/giorno;
- metalli non ferrosi e loro leghe, 1 t/giorno;
- plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci, 1 t/giorno;
- scarti di legno e sughero, imballaggi di legno, 0,5 t/giorno;
- pneumatici fuori uso, 1 t/giorno.

- **Ciclo di lavorazione.**

La CO.M.MAN. è dotata di un frantoio semovente a mascelle, marca Metrotrak HA Tereg Pegson, dotato di nastro magnetico, per la deferrizzazione e completato con un vaglio. Il trituratore è un macchinario per riciclaggio, l'apparato di triturazione è costituito da un monorotore e da un pettine frantumatore su cui viene spinto il materiale da triturare. La macchina sunnominata consiste in una robusta costruzione in acciaio nella quale vengono collocati il rullo frantumatore e gli altri organi di triturazione.

¹ "Pianimetria generale con indicato allaccio alla rete fognaria comunale e punti di emissione in atmosfera A.02 rev. 1 novembre 2023", allegata all'istanza SUAP prot. n. 309446/23.

L'intera struttura è rivestita di materiali isolanti dal punto di vista acustico tali da rispettare le normative comunitarie relative alla rumorosità.

La ditta opera nella seguente maniera:

- accettazione dei rifiuti controllo e quantità della tipologia del rifiuto da trattare;*
- registrazione nel registro di carico e scarico da effettuare entro le 24 ore dal conferimento del rifiuto;*
- presentazione del M.U.D. con le modalità ed i tempi di cui al DLgs. 152/2006 e D.P.C.M. del 2/12/2008.*

I mezzi che pervengono presso l'impianto per lo scarico dei rifiuti, vengono sottoposti ad accurati controlli effettuati all'ingresso, quali:

- autorizzazione del conferente, nel caso di ditte terze di trasporto;*
- origine e tipo di rifiuto;*
- quantità (peso, volume o unità);*
- provenienza;*
- documenti di identificazione.*

Tutti i rifiuti arrivano presso l'insediamento tramite automezzi autorizzati con specifica autorizzazione; se trattasi di rifiuti polverulenti questi vengono dotati di telone appositamente steso sul carico trasportato. Il percorso che effettuano i mezzi all'interno dell'area avviene esclusivamente su piazzale pavimentato. I mezzi si muovono all'interno della ditta a bassa velocità, opportunamente indicata agli autisti all'ingresso dello stabilimento attraverso idonea cartellonistica. Le fasi di scarico dei materiali, ancorché non polverulenti, avvengono lentamente e da basse altezze, in modo da evitare la produzione di particolato aerodisperso. Per il contenimento delle emissioni diffuse generabili dall'attività di messa in riserva e stoccaggio provvisorio dei rifiuti polverulenti, è stato realizzato un impianto di nebulizzazione dell'acqua o alternativamente la ditta provvederà a ricoprire i cumuli con appositi teli in modo da evitare la generazione di particolato aerodisperso a causa dell'azione generata dai venti. Dalla zona di messa in riserva, mediante pala caricatrice il materiale viene prelevato ed avviato all'impianto di riciclaggio. Il ciclo produttivo della macchina inizia dall'alimentazione, il materiale viene introdotto nella bocca attraverso una pala caricatrice. L'impianto di frantumazione è dotato di sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione che ha la funzione di abbattere le eventuali frazioni leggere (polveri) che si formano durante il processo di trasformazione. Il materiale risultante dalle operazioni di recupero (R5) del rifiuto inerte uscente dal nastro principale dovrà risultare materia prima secondaria per l'edilizia con eluato del test di cessione conforme all'art.3 del D.M. 5 febbraio 1998. Il materiale frantumato è allontanato e stoccati in cumuli distinti di altezza opportuna, in un'area adiacente alla piazzola di recupero. Successivamente, il materiale prodotto, viene ceduto ad imprese terze. Le quantità trattate giornalmente sono mediamente di circa 800 ton/giorno, si determina pertanto una potenziale quantità di rifiuti trattati di circa 204000 ton/anno. I rifiuti in entrata vengono depositati in appositi cumuli per essere poi sottoposti alle operazioni di frantumazione con deferrizzazione, e si tiene un registro del materiale in entrata in cui sono specificati provenienza, tipologia dei rifiuti e quantità. Il prodotto finito è costituito da inerte di varia granulometria che potrà, secondo le richieste della committenza, essere miscelato con materiale di cava per opere stradali e per la posa di impianti interrati. Parecchi studi hanno già testato la qualità di queste materie prime di seconda generazione; il materiale viene utilizzato principalmente per riempimenti e sottofondi di pavimentazione stradali. La produzione di sabbia e ghiaia avviene senza la presenza di materiali e sostanze di diversa natura che vengono scartati dalle diverse fasi di trasformazione. Il materiale di risulta proveniente dagli scarti delle varie selezioni del ciclo di lavorazione vengono depositati e successivamente avviati a smaltimento per mezzo di ditte autorizzate. I materiali di risulta sono costituiti essenzialmente da:

- materiali ferrosi, prevalentemente costituiti da tondini e profilati in acciaio che saranno inviati agli impianti di recupero;
- vetro, legno, plastica e cartoni da imballaggio da avviare agli impianti di recupero;
- rifiuti non riciclabili (sottovaglio) da avviare a smaltimento.

I rifiuti che verranno ammessi in impianto e che non verranno trattati, saranno destinati principalmente ad impianti di recupero finali.

• **Produzione del misto cementato**

La CO.M.MAN. s.r.l., al fine di completare il ciclo dei rifiuti, si è altresì dotata di un impianto certificato per essere montabile/smontabile e trasportabile a blocchi, che consente il recupero ed il reimpiego del materiale di cui alla tipologia 7.1, 7.2, 7.31bis, 7.6 e 7.11 dell'Allegato 1 suballegato 1 al DM 05.02.98 e s.m.i". Poichè esso "può trattare un quantitativo medio di 60 t/h, si calcola che il quantitativo massimo di trattamento giornaliero sia pari a 480 ton/giorn. Il materiale recuperato, ottenuto dal trattamento di recupero tramite l'impianto di frantumazione e vagliatura, viene distinto in base alla granulometria in pietrisco, stabilizzato, sabbia. Le End of Waste ottenute dai rifiuti consistono in materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate. Il materiale in uscita dal trattamento di recupero viene dunque sottoposto ad analisi chimiche e fisiche per la verifica e la garanzia della qualità del prodotto ed il rispetto delle caratteristiche richiamate dalla normativa. In particolare esse devono presentare un elenco del Test di Cessione conforme ai limiti riportati nella Tabella dell'Allegato 3 al DM 186/06. Nel caso in cui le End of Waste non risultino conformi ai limiti previsti, continuano ad essere gestite come rifiuto. L'impianto Misto cementato è una installazione progettata e costruita per produrre mediante mescolatori in continuo un calcestruzzo di consistenza misto cementizia. L'impasto viene convogliato mediante nastro trasportatore sui mezzi del cliente per poi essere trasportato presso il luogo di impiego. Questo impianto è caratterizzato da una lunghezza ridotta e può facilmente essere smontato e trasportato verso un nuovo cantiere. La COMMAM S.r.l. produce un massimo di 50 mc/h di misto cementato, lavorando per un massimo di 100 giorni l'anno. Il ciclo di lavoro è costituito dalle seguenti fasi principali:

- dosaggio degli inerti, del cemento e dell'acqua;
- muscolazione;
- carico dell'impasto mediante nastro trasportatore;

L'impianto è costituito dalle seguenti parti principali:

- sistema di dosaggio volumetrico;
- dosatore del cemento;
- mescolatore;
- nastri trasportatori;
- vari tipi di componenti ausiliari (compressori, coclee, celle di carico, vibratori, filtri, etc);
- sistema di dosaggio dell'acqua;
- sistema elettrico.

Infine, l'impianto misto cementato è dotato di un quadro di comando che consente la supervisione dell'intero sistema. Il Gruppo di Dosaggio è progettato e realizzato per lo stoccaggio e il dosaggio dei vari tipi di materiali inerti che si intende utilizzare. Questo impianto prevede due vasche di contenimento. Il dosatore cemento è un contenitore nel quale il cemento viene caricato prelevandolo dai silos e pesato tramite celle di carico. Una volta pesata la quantità di cemento necessaria per un impasto, il contenuto del dosatore viene inviato direttamente al mescolatore. La quantità di acqua aggiunta all'impasto è di fondamentale importanza per la qualità del calcestruzzo prodotto. La quantità di acqua nell'impasto può variare sensibilmente in relazione alle differenti miscele che il cliente ha

necessità di produrre. Nell'impianto in esame, l'acqua viene dosata mediante un sistema volumetrico di controllo. Il tipo di mescolatore usato nell'impianto Misto cementato prevede l'ingresso degli inerti nel mixer attraverso un'apertura sul coperchio in cui il nastro convoglia il materiale. I componenti impastati nel mescolatore (Inerti, cemento ed acqua) creano una miscela pronta per l'utilizzo specifico. Il cemento in polvere entra nell'impianto di miscelazione come materia prima; il cemento trasportato da fornitori esterni viene stoccati all'interno del silos da 28 mc, diametro 2,4 m e altezza totale 9,8 m. In conclusione, una volta stabilita la composizione del misto cementato in base alla richiesta del cliente, un sistema automatico comanda l'invio alla betoniera, posizionata nel box di carico. Durante il processo di lavorazione si producono emissioni concentrate misurate in un punto, denominato E1 presente sopra il silos del cemento.

- **Gestione delle acque meteoriche e scarichi idrici.**

La Ditta intende ottenere l'autorizzazione per poter effettuare l'allaccio alla rete acque bianche comunale e l'allaccio alla rete acque nere ad uso civile domestico. Al momento, nel ciclo di lavorazione di recupero non sono previsti scarichi idrici per i quali è necessario richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs n°152/06, in quanto l'acqua di nebulizzazione, prodotta dall'impianto di abbattimento polveri, viene ricircolata all'interno dell'impianto. Le acque meteoriche sono convogliate nell'apposito decantatore e da questo esse sono inviate ad apposita cisterna che stocca l'acqua raccolta per le successive fasi di nebulizzazione. Per la gestione delle acque meteoriche dell'area Sud-Est, è stato realizzato precedentemente un impianto di trattamento della ditta CO.MA.C. s.r.l.. L'area presenta una leggera pendenza verso il sistema di raccolta, in modo da permettere la regimentazione delle acque piovane ricadenti sui piazzali e delle acque di dilavamento, verso le vasche interrate di decantazione. Le acque attraverso pozzetti di raccolta confluiscono in apposite vasche di accumulo in grado di effettuare una prima grigliatura grossolana, una seconda grigliatura fine, una dissabbiatura e, in ultimo, una disoleatura. Queste acque attualmente sono utilizzate per alimentare il sistema di abbattimento polveri costituito da ugelli nebulizzatori dislocati sull'area dell'impianto. Le vasche sono dotate di pozzetti a monte ed a valle per il prelievo dei campioni di controllo e ispezione. La Ditta vuole avere la possibilità di poter scaricare in rete queste acque nel caso in cui l'impianto non risulti esser attivo per manutenzione e di fatto non ci sia la necessità di ricircolarle. Pertanto, si vuole effettuare l'allaccio dal punto di convogliamento finale presente nell'area Sud-Est, alla rete delle acque bianche comunale presente sulla strada comunale Larderia. Per le acque provenienti dai servizi igienici degli uffici, attualmente, è presente una vasca Imhoff che viene svuotata periodicamente ed i reflui smaltiti in apposito impianto autorizzato. La ditta pertanto vorrebbe evitare questo costo aggiuntivo dovuto allo smaltimento dei reflui evitando inoltre così le emissioni dovute al trasporto degli stessi in impianto autorizzato. Per cui, si vuole effettuare l'allaccio dai servizi igienici presenti nell'area Sud-Est alla rete delle acque nere comunale presente sulla strada comunale Larderia. In particolare, come visibile da planimetria allegata, si prevederanno due linee, una relativa al solo scarico dei WC ed una alle acque saponate provenienti dai lavandini ed eventuali docce e bidet presenti. Lo scarico si configurerà come reflui civili di origine domestica.

- **Emissioni in atmosfera.**

Attraverso un sistema di aspirazione le polveri del cemento (sigla emissione E1) vengono convogliate nel filtro SILOTOP specializzato per lo sfato di sili caricati pneumaticamente ed è realizzato con corpo in acciaio inossidabile, piastra porta elementi in acciaio al carbonio e coperchio in tecnopolimero. Prevede un sistema di pulizia a getto d'aria in controcorrente ed è interamente integrato nel coperchio, composta da serbatoio ad aria compressa ed elettrovalvole in alluminio integrate nel serbatoio, questo permette di ridurre ingombri e tempi di manutenzione. L'impianto, per evitare l'emissione di polveri, è dotato di

sistema di abbattimento – Drybatch da 54 m³ e cappa di aspirazione. Dato che il silos contiene circa 40 tonnellate di cemento e viene consumato un quantitativo medio di 5 tonnellate ogni 50 m³ di misto cementato prodotto, il cemento deve essere rifornito nel silos ogni 8 giorni lavorativi; considerando che i giorni lavorativi dell'impianto di misto cementato sono massimo 100 all'anno, l'emissione dovuta al caricamento del silos si potrebbe considerare essere presente per soli 13 giorni all'anno.

Poiché “la ditta intende inserire il frantoio all'interno di una cabina chiusa, le emissioni polverulenti non saranno più di tipo diffuso ma verranno convogliate nel punto di emissione E2. In questo punto, per garantire l'abbattimento delle stesse, verrà inserito un filtro depolveratore a maniche tipo RM 6600A, particolarmente indicato per la captazione delle polveri emesse durante la fase di carico di materiale che possa dare origine ad emissione di polveri. Il principio di funzionamento del filtro consiste nell'aspirare aria inquinata per mezzo del collettore di ingresso posto nella parte inferiore del filtro. L'aria da depolverare attraversa i setti filtranti i quali trattengono la polvere lasciando passare l'aria depurata che fuoriesce dalla parte superiore del filtro.

Considerato che

- il potenziale pericolo dell'operatività presso l'impianto è dovuta alla presenza di materiali rilevanti dal punto di vista della sicurezza, soprattutto alla gestione di flussi dei rifiuti. Precise indicazioni sono fornite circa le prassi gestionali, le attività di manutenzione da effettuare per garantire la perfetta conduzione dei processi e l'efficienza nel tempo di tutte le parti ed apparecchiature dell'impianto, nonché le procedure per l'addestramento del personale. Il responsabile tecnico dell'impianto procede annualmente all'identificazione delle specifiche necessità di formazione del personale, valutando, per ciascun operatore, il grado di formazione/esperienza necessaria nella gestione operativa dell'impianto, in relazione alle singole mansioni ed alle diverse condizioni operative (condizione a regime, condizioni di avvio ed arresto, situazioni di emergenza)
- L'attività in questione è inquadrabile tra quelle che operano ai fini di una riduzione dell'inquinamento ambientale. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero, in precedenza descritti non costituiscono pericolo per la salute dell'uomo e non recano pregiudizio all'ambiente. Per la sua realizzazione sono stati presi gli accorgimenti necessari affinché siano ridotti al minimo gli impatti nella stessa area e nelle zone circostanti:
 - rischio acqua: non esistono scarichi di tipo industriale, sono stati presi gli accorgimenti opportuni per le acque meteoriche;
 - rischio aria: non esistono rischi di inquinamento dell'aria, stante che l'attività in esame non comporta nessun tipo di emissione inquinante, è stato previsto un impianto di nebulizzazione per il contenimento delle emissioni diffuse consistenti in poveri;
 - rischio incendi: trattandosi di materiali inerti si può escludere il rischio incendio;
 - rischio suolo: non esistono rischi di inquinamento suolo in quanto in tutta l'area sono state previste idonee opere di pavimentazione ed inoltre si tratta di stoccare principalmente rifiuti inerti non pericolosi;
 - rischio flora e fauna: non crea nessun tipo di danno alla flora ed alla fauna;
 - rischio odori: per la tipologia di rifiuti e per l'attività svolta non può causare inconvenienti da odori.
 - rischio paesaggio: non può danneggiare o deturpare il paesaggio, per le seguenti considerazioni:
 - l'impianto è recintato;
 - tutti i materiali vengono stoccati in maniera ordinata.

Ritenuto che

lo svolgimento dell'attività imprenditoriale in oggetto presupponga il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche e delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità ed igiene dei luoghi di lavoro, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.

Esprime

in relazione alle tematiche di tutela ambientale sopra esposte, parere favorevole:

- per le attività di frantumazione inerti e recupero R5, con annessa attività di messa in riserva R13 e produzione di misto cementato;
- nell'ambito del procedimento di adozione dell'autorizzazione unica ambientale - AUA, istruito presso l'autorità competente, Città Metropolitana di Messina,

nei confronti dell' impresa CO.M.MAN s.r.l. Unipersonale, p.iva 02796640833, sito produttivo ubicato presso la Strada Comunale Larderia - tre n. 66, Messina, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 151, particella 357.

Il direttore di sez. tecnica
(Ing. Salvatore Arena)

Salvatore



Antonio Gardia

*IL DIRIGENTE
(ing. Antonio Gardia)*



COMUNE DI MESSINA

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO: AUA MODIFICA SOSTANZIALE - NULLA OSTA ACUSTICO

Ditta CO.M.MAN S.R.L. UNIPERSONALE

Riferimento Pratica SUAP: 02796640833-25082023-1116

prot. n. 33059 del 11/09/2023

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza e la documentazione prodotta dal **Sig. Domenico NARDI**, n.q. di legale rappresentante della **CO.M.MAN S.R.L. UNIPERSONALE**, acquisita mediante Servizio Suap con **prot. gen. n. 361564 del 19/12/2023**, e successiva integrazione **prot. gen. n. 185577/2024 del 27/05/2024**, atta all'ottenimento del Nulla Osta di competenza relativo alla modifica sostanziale dell'AUA, riguardante un nuovo scarico di acque reflue domestiche e industriali che recapitano in fognatura comunale e modifica sostanziale di un impianto con emissioni in atmosfera, nel Comune di Messina nello stabilimento sito in località Tremestieri - Strada comunale Larderia III n. 66 (N.C.E.U. al fg.151 part. 357), per le attività di recupero/riutilizzo dei rifiuti inerti non pericolosi e di produzione di misto cementato;

VISTA la precedente A.U.A. n° 31 del 2018 rilasciata dal SUAP del Comune di Messina per l'esercizio delle attività di frantumazione di inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, adottata con D.D. n° 950 del 30/07/2018 e modificata con Determinazione n°8544 del 09/10/2020 della Città di Messina, sulla base della D.D. n°771 del 14/09/2020 del Servizio Tutela Aria e Acque della V Direzione Ambiente e Pianificazione della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Messina n°34038/23 del 27/09/2023 introitata con **prot. 108667/2024 del 13/03/2024**, relativa all'indizione CDS in modalità asincrona;

VISTA la nota della Città Metropolitana di Messina n°22184/24 del 16.05.2024 introitata con **prot. 183086/2024 del 23/05/2024**, relativa alle integrazioni documentali della ditta;

VISTA la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico acquisita con prot. gen. n. 361564 del 19/12/2023, e quella integrativa prot. gen. n. 185577/2024 del 27/05/2024, a firma del tecnico competente in acustica P.I. Aricò Domenico. (elenco Enteca n. 6082) dalle quali risulta:

- **Che** l'attività esercitata dalla **Ditta CO.M.MAN S.R.L. UNIPERSONALE di Domenico NARDI** ricade in zona classificata come **“Classe V area prevalentemente industriale”** della vigente **“Zonizzazione acustica del territorio del Comune di Messina”**;
- **Che** le misure fonometriche sono state eseguite il **12/12/2023** ed il **06/02/2024** in punti significativi dell'impianto di cui trattasi;
- **Che** la Ditta confina a nord con una collina di proprietà, a Sud con la strada provinciale SP 39, ad Ovest con uno stabilimento di proprietà della stessa ditta, ed a Est con il cimitero comunale;
- **Che** le **operazioni** effettuate nell'ambito delle lavorazioni svolte consistono nell'attività di frantumazione di inerti e recupero con annessa attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi;
- **Che** le osservazioni sui luoghi adiacenti ai locali dell'attività di cui trattasi è stata condotta all'interno della **fascia di riferimento diurna**, in quanto l'intera attività lavorativa si svolge per un intervallo si essa, **Tr 06:00 – 22:00**;
- **Che** sono state effettuate misure in corrispondenza di N. 10 punti di misura individuati dal tecnico che ha eseguito le rilevazioni in fase di attività;
- **Che** sono stati rilevati i **livelli di rumore** emessi in fase attiva in contemporanea alla normale attività dell'impianto nella fase di **massimo disturbo**, al fine di verificare in ciascun punto la reale incidenza del rumore immesso dallo stabilimento;
- **Che** il contorno dell'area non è classificabile come silente in quanto le vie adiacenti sono soggette al passaggio veicolare urbano che, essendo un traffico particolarmente intenso condiziona sensibilmente i valori rilevati a tal punto da produrre livelli di rumore superiori a quelli generati dagli impianti dello stabilimento;
- **Che** per quanto concerne la verifica del valore limite differenziale al ricettore più vicino, rappresentato dagli uffici della Bernava SPA **“..il limite differenziale di immissione risulta verificato”**;

- Che, nelle conclusioni a firma del tecnico competente in acustica incaricato P.I. Aricò Domenico viene riportato che *“..le immissioni sonore nell’ambiente esterno sono attualmente conformi ai limiti previsti dalla normativa vigente..”* e che *“L’ampliamento, le ristrutturazioni aziendali, nonché l’installazione di nuovi macchinari e apparecchiature e/o eventuali modifiche agli impianti presenti dovranno essere condotte in modo da non aumentare l’immissione del rumore nell’ambiente”*;

VISTA la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95, l'art. 8, comma 6;

VISTO il D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTO il D.M. 16/03/1998;

VISTO il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;

VISTO il regolamento sulla Zonizzazione acustica del Territorio del Comune di Messina, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12/C del 22 marzo 2001.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, senza pregiudizi per eventuali diritti di terzi, attesta il

NULLA OSTA

all'esercizio dell'attività rumorosa esercitata dalla Ditta CO.M.MAN S.R.L. UNIPERSONALE consistente nell'attività di frantumazione di inerti e recupero con annessa attività di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi; la cui sede legale ed operativa della Ditta di cui sopra è a Messina, Tremestieri - Strada comunale Larderia III n. 66 (N.C.E.U. al fg. 151 part. 357) sulla base della documentazione in atti e

PRESCRIVE


- Il rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- Che qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale descritto nella Valutazione di Impatto Acustico firma del tecnico competente P.I. Aricò Domenico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;

- **Che** in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali su apparecchiature ed impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- **Che** vengano osservate le prescrizioni di cui sopra nonché ogni altra stabilità dalla legislazione di settore vigente.

Le **relazioni tecniche di impatto acustico** redatte dal tecnico competente in acustica P.I. Aricò Domenico (elenco Enteca n. 6082), prot. gen. n. 361564 del 19/12/2023 e la successiva integrazione prot. gen. n. 185577/2024 del 27/05/2024, sono parte integrante del presente provvedimento.

Il presente **NULLA OSTA**, in quanto riferito specificatamente alla "Valutazione di Impatto Acustico", non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni propedeutiche o necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi o rispetto alla regolarità tecnico amministrativa, occupazione suolo, concessione demaniale e/o agibilità dell'area in cui viene esercitata l'attività, se è dovuta, che dovranno essere oggetto di separata valutazione e/o procedimenti, anche da parte di altri Enti o Dipartimenti preposti.


L'Istruttore Tecnico
(Ing. Ivan DI MAULA)




Il Funzionario Tecnico
(Ing. Fabio BONFIGLIO)



Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Antonio CARDIA)





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
 Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
 Dipartimento dell'Ambiente
 Codice Fiscale 80012000826
 Partita I.V.A. 2711070827

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
 Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
 PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 3465 del 21.01.2025

Rif. prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Comune di Messina – Pratica n. 02796640833–25082023–1116 – SUAP 1680 – 02796640833
 CO.M.MAN S.R.L. Unipersonale – Attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato” nel Comune di Messina, località Tremestieri – Strada comunale Larderia III n. 66 (Foglio di mappa n. 151, particella n. 357)
 Procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Alla Città Metropolitana di Messina
 VI Direzione Ambiente – Servizio Tutela Aria e Acque
 Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale
protocollo@pec.prov.me.it
i.padovano@cittametropolitana.me.it

Al SUAP della Città di Messina
suap.me@cert.camcom.it;
protocollo@pec.comune.messina.it

Alla Ditta CO.M.MAN. srl Unipersonale
commansrl@pec.it
roberto.campagna@ingpec.eu

- Visto** il D.P.R. 13/03/2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” e il capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza “Autorizzazione agli scarichi”;
- Visto** l’art. 40, comma 1, lettera d) della L.R. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento competente per territorio;
- Visto** l’art.11, comma 110 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell’Ambiente e la lotta contro l’inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento regionale dell’Ambiente”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”: Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell’istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

- Visto** l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:
- per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
 - per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
- Visto** il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;
- Visto** il D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020 “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale per i progetti relativi alle campagne degli impianti mobili che rientrano nelle previsioni di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006”;
- Visto** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione del 05 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell'Ambiente, a questo Servizio;”
- Vista** l'istanza di A.U.A. della ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale, trasmessa per il tramite del SUAP di Messina, con prot. REP_PROV_ME/ME-SUPRO/0017727 del 20/05/2024, acquisita al protocollo di questo Dipartimento ai nn. 34875 e 34880 del 21/05/2024, avente ad oggetto la richiesta per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale, comprendente i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii.;
- Vista** la nota prot. 24423/2024 del 23/05/2024 (prot. DRA n. 36241 del 24/05/2024) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall'art.4 c.6 D.P.R.59/2013;
- Dato atto** che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013, la verifica della correttezza formale dell'istanza è assegnata al SUAP del Comune di Messina, in accordo con la Città Metropolitana di Messina, autorità competente, e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della L. 241/1990, recepito con l'art. 7 della L.r. 7/2019, la valutazione delle condizioni di ammissibilità e dei requisiti di legittimazione è assegnata al responsabile del procedimento (di A.U.A.);
- Preso atto** che la ditta CO.M.MAN Srl Unipersonale è in possesso di AUA n. 31 del 2018 rilasciata dal SUAP di Messina per l'attività di “frantumazione di inerti e recupero R5 con annessa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi”, adottata con D.D. n. 950 del 30/07/2028, modificata con Determina n. 8544 del 09/10/2020 della Città di Messina, sulla base della D.D. n. 771 del 14/09/2020, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 2. Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 della L.447/95;
 3. Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;
- Preso atto** che, sulla base di quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza di AUA, per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico dei reflui, non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r. 27/86 da parte di questo Servizio in quanto:
- le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, previo trattamento di depurazione (grigliatura, dissabbiatura e disoleazione), sono inviate ad apposita cisterna destinata all'alimentazione dell'impianto di nebulizzazione;
 - l'acqua di nebulizzazione, prodotta dall'impianto di abbattimento polveri, viene ricircolata all'interno dell'impianto stesso;

- in caso di non utilizzo di tali reflui depurati nell'impianto di nebulizzazione, è previsto il loro conferimento nella rete acque bianche comunali;

Preso atto che con nota prot. 50030 del 31/08/2020, l'Area 2 DRA – ST Messina, nell'ambito del procedimento di modifica sostanziale all'AUA n. 31 del 2018, ha espresso parere endoprocedimentale favorevole per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto di prescrizioni e dei valori limite di emissione riportati nella tabella che segue:

Punto emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)
E1	Depolverizzatore soppressione del cemento	1.110	Polveri	40

Esaminata la documentazione trasmessa in uno all'istanza di A.U.A. sopra richiamata;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nella documentazione allegata all'istanza di AUA, la modifica sostanziale oggetto del procedimento *de quo* prevede:

- l'inserimento del frantoio esistente all'interno di una cabina chiusa, con convogliamento delle emissioni ad un nuovo punto **E2**, dotato di filtro depolveratore a maniche per l'abbattimento delle polveri;
- un impianto di nebulizzazione al punto di emissione **E2**, costituito da 8 ugelli nebulizzatori, che provvederanno ad abbattere ulteriormente eventuali polveri che possano esser rilasciate durante lo scarico del materiale, in modo da garantire una sicura qualità e salubrità dell'aria, anche nel caso di un possibile malfunzionamento del filtro stesso;
- l'introduzione di un **impianto mobile** per il recupero ed il reimpiego del materiale di cui alla tipologia 7.1, 7.2, 7.31bis, 7.6 e 7.11 dell'Allegato 1 suballegato 1 al DM 05.02.98 e s.m.i., capace di trattare un quantitativo medio di 60 t/h, corrispondenti a 480 ton/giorno, considerando 8 ore di lavorazione giornaliere dell'impianto;

Preso atto, inoltre, che:

- il progetto per lo stabilimento esistente è stato escluso dalla procedura di VIA con Decreto n°232/GAB del 28/06/2018;
- gli impianti mobili, ancorchè con capacità complessiva superiore a 10 tonn/giorno come nel caso della modifica sostanziale *de quo*, sono esclusi dalla tipologia di cui al punto 7, lettera z.b) dell'Allegato quarto alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
 1. *“qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni”* per gli *“impianti volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione”*;
 2. *“qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni”* per gli *“altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi”*;

Ritenuto di poter procedere, nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 per modifica sostanziale alla ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale S.r.l. per l'attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato”, alla formulazione del parere per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., provvedendo, in conformità a quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con un'istruttoria limitata alle modifiche richieste;

Ritenuto, cionondimeno, al fine di avere di un quadro unitario dell'autorizzazione, di dover riproporre nel presente parere anche il punto di emissione E1 già autorizzato;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto sopra visto, ritenuto e considerato, per quanto di propria competenza, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale alla ditta CO.M.MAN. Srl Unipersonale S.r.l. per l'attività di “Recupero di rifiuti non pericolosi e produzione di misto cementato”, nel Comune di Messina, località Tremestieri – Strada comunale Larderia III n. 66 (Foglio di mappa n. 151, particella n. 357) **esprime parere favorevole all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali”: Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Depolveratore soppressione del cemento	1.110	Polveri	40	Filtro WAM modello FCN2V12	Annuale
E2	Depolverizzatore frantoio	6.000	Polveri	40	Depolveratore a maniche RM 6600A	Annuale

Prescrizioni

- Il gestore avrà cura di trattare esclusivamente i rifiuti indicati in progetto, con divieto assoluto di accettare rifiuti contenti sostanze pericolose ed in particolare amianto.
- In conformità al D.A. n. 259/Gab del 05/10/2020, qualora per capacità di trattamento e durata della campagna l'impianto mobile rientri tra le tipologie di cui al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., preventivamente alla comunicazione della singola campagna, il gestore dovrà attivare la procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, tramite il portale per le valutazioni ambientali di questo Assessorato.
- In fase di comunicazione della campagna il gestore dovrà dare evidenza dell'adozione delle misure di contenimento delle emissioni polverulente in fase di esercizio dell'impianto.

Emissioni convogliate

- I Valori Limite di Emissione (V.L.E.), espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio e arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti.
- I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato negli elaborati tecnici prodotti, in conformità alle pertinenti norme previste alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza pertinente, non già compresa nella superiore tabella, ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle della Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il gestore dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina), la data di messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nel punto di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate del punto di emissione.
- Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
- Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti e devono essere annotate su apposito registro.
- Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti degli impianti di abbattimento tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale degli impianti nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.
- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, ecc.) dovrà essere annotata su un apposito registro. (Uno schema

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.). Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo e Vigilanza.

Emissioni diffuse

11. Per le potenziali emissioni diffuse polverulente e/o gassose, riconducibili alle fasi di movimentazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di rifiuti e dei prodotti connessi al ciclo produttivo, fermo restando gli accorgimenti già previsti ed autorizzati, dovranno essere rispettati gli accorgimenti previsti in fase progettuale e tutte le ulteriori pertinenti indicazioni e prescrizioni individuate nella parte I dell'Allegato V della Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'Allegato 5 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii e nella Circolare Ministeriale n. 1121 del 21/01/2019. In particolare, in aggiunta alle misure già individuate nella relazione tecnica, il gestore:
 - a) nel caso di eventi ventosi significativi (velocità del vento superiore a 5 m/s) dovrà provvedere a:
 - fermare le attività di frantumazione;
 - mantenere attivo l'impianto di umidificazione nelle aree di impianto, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti e del materiale trattato e nelle zone di movimentazione del materiale;
 - coprire i cumuli con teli ancorati al suolo;
 - b) dovrà garantire che i cumuli di materiale stoccaggio non siano situati entro 3 metri dalla zona di recinzione e che la loro altezza non superi i 2 metri;
 - c) dovrà assicurare che la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di stabilimento non sia superiore a 30 km/h.
12. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana, ad ARPA Sicilia e a questo Servizio 1/DRA sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

Monitoraggi e controlli

13. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
14. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
15. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
16. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).
17. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA 1 entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.
18. Nel caso il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio 1/DRA entro le successive 24 ore.

Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati trasmessi a questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che riterranno necessarie per accettare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il Gestore dovrà fornire agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore

Responsabile del procedimento: Dirigente del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali": Dott. Antonio Patella

Ufficio: Plesso A, Piano 4, Stanza 26 – Tel.: 091.7077247 – e-mail: antonio.patella@regione.sicilia.it

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo: dott.ssa Felicia Macaluso

Ufficio: Plesso B, Piano 1, Stanza 44 – Tel.: 091.7077970 – e-mail: felicia.macaluso@regione.sicilia.it

Giorni ed orari di ricevimento: lun. 9-3, merc. 15-17; venerdì 9-12 – U.R.P.: Tel. 091.7078545 – urp.ambiente@regione.sicilia.it

dovrà, in tutti i casi, assicurare l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, dovrà avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.

In caso di modifica della attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso


FELICIA MACALUSO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
20.01.2025 13:42:10 GMT+02:00

Antonio
Patella


Firmato digitalmente da
Antonio Patella
Data: 2025.01.20 14:30:02
+01'00'

Contenuti minimi del certificato di analisi

1. ragione sociale della ditta;
2. luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;
3. esatta identificazione del punto di emissione controllato (*riferirsi, ove indicato, esclusivamente alla denominazione riportata nel Decreto di Autorizzazione*);
4. tipo di impianto;
5. frequenza di emissione (*nelle 24 ore*);
6. durata di emissione (*h/g*);
7. descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:
 - a) altezza del camino da quota terra (*altezza geometrica espressa in m*);
 - b) altezza del punto di prelievo (*m*);
 - c) sezione del camino al punto di prelievo (m^2), sua forma geometrica e dimensioni;
 - d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;
 - e) direzione del flusso al punto di campionamento;
 - f) temperatura ($^{\circ}C$) e pressione (*se possibile in KPa*) al punto di prelievo;
 - g) densità effettiva (*di norma in g/l oppure Kg/m³*);
 - h) umidità (H_2O Kg/Nm^3) o frazione molare;
 - i) velocità (m/s);
 - j) portata effettiva (m^3/h);
 - k) portata normalizzata umida (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
 - l) portata normalizzata secca (Nm^3/h) (*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
 - m) portata normalizzata secca corretta per l' O_2 di riferimento se previsto (Nm^3/h rif. % O_2)
(*condizioni di normalizzazione 0 °C, 101,3 KPa*);
8. data delle operazioni di rilevazione (*giorno, mese ed anno*);
9. periodo di riferimento (*anno 20xx, I o II semestre dell'anno 20xx*);
10. periodo di osservazione (*ora di inizio e ora di fine*);
11. durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (*ora di inizio e ora di fine*);

12. condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%). Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (*manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988*). Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (*ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.*) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (*manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998*);

13. metodica di campionamento (*riferimento al metodo ufficiale*);

14. metodica di analisi (*riferimento al metodo ufficiale*);

15. risultato analitico che deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato e relativa unità di misura;
- la concentrazione dell'inquinante alle condizioni di esercizio e concentrazione dell'inquinante corretto all'O₂ di riferimento;
- il valore del flusso di massa (Kg/h);

16. osservazioni (*al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove*);

17. valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

Servizio Controllo Gestione Rifiuti

Via San Paolo, ls. 471 (ex I.A.I.) - 98122 Messina -tel. 090/7761574 - Fax 090/7761649

protocollo@pec.prov.me.it

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE N. 6 DEL 3/08/2020

Oggetto: Società “CO.M.MAN S.r.l.u.” – Modifica e revoca del provvedimento n. 08 del 20/07/2018 di iscrizione/autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva R13(autonoma ed a servizio R5) di rifiuti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO** il D. Lgs n. 152 del 03.04.2006 ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTI** gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008, nella parte in cui viene trasferita alla Provincia, a far data dal 13/2/2008, la competenza per le iscrizioni in apposito registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività, verificando d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti;
- VISTO** il D. Lgs n. 4 del 16/01/2008, recante “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, ha introdotto modifiche alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, acque e rifiuti e, in particolare: “all'allegato IV del Decr. Lgs n. 152/06, recante “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in cui al punto 7 <Progetti di infrastrutture> alla voce” z.b”, non figurano gli impianti di messa in riserva (R13) ma sono indicati gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di recupero da R1 a R9 di cui all'allegato C dello stesso decreto”;
- VISTO** il Decreto Lgs n. 205 del 03 dicembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2008/98/C e Modifiche alla Parte IV del D. Lgs n° 152/2006;
- VISTO** il D.M.A. 05.02.1998 che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 che ha modificato il suddetto D.M.A. 5 febbraio 1998;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente n. 350 del 21.07.1998, che ha individuato gli importi dei diritti di iscrizione in appositi registri, dovuti dai soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di cui agli artt. 214-215-216 del D. Lgs n. 152/06;
- VISTA** l'Ordinanza n. 426 del 29 maggio 2002 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Sicilia recante “Approvazione Linee Guida per la progettazione e la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, recante “indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che ha disposto, in particolare, con l'art. 4 la sostituzione dei codici dei rifiuti non pericolosi, riportati nelle tipologie dei rifiuti di cui agli allegati 1 (sub-allegato 1) e 2 (sub-allegato 1) del decreto ministeriale 5 febbraio, con quelli indicati nell'allegato C della stessa direttiva;
- VISTO** il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che ha individuato il modello di Registro di carico/scarico di cui all' art. 190 D. Lgs n. 152/06);

VISTO	il Decreto Ministeriale Ambiente 1° aprile 1998, n. 145, che ha individuato il modello di Formulario di identificazione trasporto rifiuti di cui all' art. 193 D. Lgs n. 152/06;
VISTA	la Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati;
VISTA	la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa;
VISTO	il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
VISTA	la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante "Linee guida per la gestione operativa degli stocaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
VISTO	il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore dal 22 agosto 2017, configurati come sottoprodotti e non rifiuti;
VISTO	il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n. 31 del 06.05.2017 ed aggiornato con deliberazione n° 1 del 16.01.2020 del Commissario Straordinario;
VISTA	l'Autorizzazione Unica Ambientale n l'A.U.A. n. 31/18 del 24/07/2018 adottata con Determinazione Dirigenziale n. 950 del 30/07/2018 e rilasciata alla ditta "CO.M.MAN S.r.l.u." per l'esercizio dell'attività di recupero R5 e relativa attività di messa in riserva R13 di rifiuti inerti non pericolosi, presso lo stabilimento ubicato in Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina;
VISTO	il Provvedimento n. 08 del 20/07/2018 , con il quale si è proceduto, ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06, al rinnovo dell'iscrizione della suddetta ditta al nr. 3/2013 Del Registro Provinciale dei Recuperatori Rifiuti, per l'esercizio dell'attività di recupero R5 con annessa messa in riserva R13 di cui all'allegato C) del suddetto decreto, di rifiuti inerti non pericolosi individuati all'allegato 1 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., presso lo stabilimento ubicato in Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina;
VISTA	la P.E.C. del 11/12/2019. (<i>assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 38524/19</i>), riferita alla pratica n. 02796640833-13102019-192, con la quale il SUAP del Comune di Messina ha trasmesso richiesta della Società CO.M.MAN di variazione sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 31/2018 adottata da questa Direzione con D.D. n. 950 del 30/07/2018. La stessa richiesta è stata successivamente integrata con le seguenti PEC: <ul style="list-style-type: none"> - 28/02/2020 (<i>assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data 02/03/2020 al n. 7520/20</i>); - 10/03/2020 (<i>assunta al protocollo generale di questo Ente in data 12/03/2020 al n. 8444/20</i>); - 23/07/2020 (assunta al protocollo generale di questo Ente in data 27/07/2020 al n. 18991/20);)
VISTA	la documentazione allegata all'istanza di richiesta di modifica AUA : <ul style="list-style-type: none"> - relazione tecnica; - scheda tecnica -impianto misto cementato; - scheda tecnica filtro; - scheda G1- gestione rifiuti; - scheda C emissioni diffuse; - pianta progetto; - piano stato di fatto; - aerofotogrammetria; - mappa catastale; - Bacino -acqua; - Schema impianto misto cementato: - Dichiarazione stato luoghi; - Preventivo acque meteoriche;)

- Disegno impianto inerti;
- Schema a blocchi;
- Libretto di istruzioni impianto Vaglio 556-1 <Loro&Parisini>;
- Manuale frantoio mobile <Terex/Pegson>;
- Dimensionamento vasche pioggia;
- Rete nebulizzatori;
- Attestazione particella;
- Ricevute di pagamento effettuato in data 30/07/2020 dei diritti di iscrizione nel Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti per l'anno 2020, relative all'*operazione di recupero R5 di rifiuti inerti autorizzata e alla nuova operazione di messa in riserva autonoma R13 di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti autorizzati.*

CONSIDERATO che la variazione richiesta riguarda:

- Modifica attività autorizzata di recupero R5 - *svolta tramite un frantoio semovente a mascelle dotato di nastro magnetico, per la deferrizzazione e di vaglio con:*
- Inserimento di una nuova tipologia di rifiuti inerti “rocce di cave autorizzate” di cui alla voce 7.2 per una quantità annuale di 10.000 tonn;
- Variazione della quantità annuale delle tipologie: 7.1 rifiuti di demolizione e costruzione da 100.000 ton/a a ton/a 200.000 - 7.6 rifiuti di scarifica da 10.000 ton/a a 23.0000 ton/a – 7.31 bis terre e rocce da scavo da 80.000 ton/a a ton/a 150.000, con conseguente aumento della quantità annuale complessiva da ton/a 228.500 a ton/a 393.500, pur rimanendo nella classe I di cui al D.M.A. n. 350/9, autorizzata in AUA n. 31/18;
- Inserimento di nuova area di messa in riserva R13 autonoma di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti autorizzati, per una quantità complessiva annua di tonn 41.300, corrispondente alla classe III di cui al D.M.A. n. 350/98, il cui trattamento è previsto in impianti terzi autorizzati;
- Collocazione di due attrezzature, di seguito indicate, finalizzate a migliorare il ciclo produttivo dell'attività di recupero R5 svolta con il citato impianto mobile di frantumazione;
- a)** Macchinario per la produzione di conglomerato cementizio (misto cementato), già collocato ma non in esercizio nell'area individuata nella planimetria allegata all'istanza di modifica AUA. Lo stesso presenta i seguenti dati tecnici:
 - Potenzialità oraria di 95 tonn/ora per un complessivo giornaliero (stimata da 4.5 ore) pari a 425 tonn/giorno;
 - Potenzialità annuale (stimata su 20 gg al mese e 10 mesi all'anno) pari a 90.000 tonn/anno;
 - Materie prime o seconde riutilizzabili:
 - Pietrisco/stabilizzato/sabbia;
 - diametro da 35 a 80 mm(pietrisco) = 40.000 tonn/anno;
 - diametro da 0 a 10 mm (sabbia) = 20.000 tonn/anno;
- b)** Macchinario di completamento dell'impianto mobile di frantumazione, costituito da: tramoggia di carico da 60 cm, completa di griglione, alimentatore, nastro di carico, vaglio e relativi nastri di selezione, con mulino a martelli per ulteriore raffinazione dei prodotti e con annessa scolatrice, a ciclo chiuso, per il recupero delle parti fini (m.p.s.). L'impianto sarà corredata da un silos con filtro-pressa.

VISTA

la nota del 31/07/2020 dell'Ing. Roberto Campagna, nella qualità di referente AUA per la società “CO.M.MAN S.r.l.u.”, riferita alla relazione tecnica del 29/07/2020, riguardante la modifica della quantità annuale delle tipologie di rifiuti inerti nell'operazione di recupero R5, come di seguito indicata:

- 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, per una quantità, pari a ton/anno 448.000-;
 - 7.2 Rifiuti rocce da cave autorizzate, per una quantità, pari a ton/anno 448.000;
 - 7.6 Conglomerato, bituminoso ..., per una quantità, pari a ton/anno 448.000;
 - 7.11 Rifiuti di pietrisco tolto d'opera, per una quantità, pari a ton/anno 448.000-;
 - 7.31bis Terre e rocce di scavo, per una quantità, pari a ton/anno 448.000;
- per una quantità complessiva, pari a 2.240.000 ton/anno, prevista alla classe 1 di cui al D.M.A. n. 350/98, rispetto a quella richiesta pari a 393.500”

RILEVATO che nel citato provvedimento n. 8 del 20/07/2018, per errore era stata riportata la quantità complessiva annua di tonn. 228.500 invece della quantità di 224.000 determinata dalla potenzialità giornaliera di 800 t/giorno stimata su 280 gg. lavorativi;

VISTA la relazione istruttoria agli atti d'ufficio, definita in data 03/08/2020 dal Responsabile dell'Ufficio Controllo Gestione Rifiuti ed Autorizzazioni, dalla quale risulta che la documentazione presente in ufficio soddisfa i requisiti per la modifica dell'attività di recupero R5 e l'inserimento dell'operazione autonoma di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti autorizzati, il cui trattamento è previsto in impianti terzi autorizzati;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni, che consentono di poter disporre la modifica dell'iscrizione nel registro provinciale del soggetto interessato, ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D. Lgs. n. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5;

VERIFICATO che la società è in regola con i versamenti di cui al D.M.A. n. 350/98, relativi ai diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti per le attività di:

- recupero R5 di rifiuti non pericolosi, effettuati per gli anni 2019 e 2020, rispettivamente in data 10/04/2019 e in data 30/07/2020;
- messa in riserva autonoma R13 (nuova), effettuata per l'anno 2020 in data 30/07/2020;

VERIFICATO che la richiesta della CO.M.MAN S.r.l. trova riscontro nelle procedure delle leggi vigenti relative al recupero di rifiuti di che trattasi;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 del "Codice di comportamento" di cui alla legge n° 190 del 06/11/2012;

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 107 del Decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. che attribuisce le funzioni e le responsabilità alla dirigenza degli Enti Locali;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013, che individua, quale Autorità Competente, la Provincia oggi Città Metropolitana ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale;

VISTA la Legge Regionale n° 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi e Città Metropolitane";

VISTA l'art. 28 co. 4 della legge regionale n. 15 del 04/08/2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;

VISTO l'attuale Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi di questo Ente, così come integrato dall'art. 9 bis che disciplina "Organizzazione ai fini della tutela e protezione dei dati personali", in attuazione delle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016;

VISTO l'art. 23 della legge regionale n. 8 del 17/05/2016, recante Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di Sindaco metropolitano;

VISTO il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

Per le motivazioni sopra esposte

DISPONE

RITENERE quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in narrativa;

RITENERE di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

PROCEDERE ai sensi dell'articolo 216 comma 3 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica e revoca del provvedimento n. 8 del 20/07/2018, di iscrizione al n. 3 del Registro Provinciale Recuperatori Rifiuti di questo Ente, parte integrante dell'A.U.A. n 31/18 del 24/07/2018 adottata con D.D. n. 950 del 30/07/2018 e rilasciata alla società "CO.M.MAN S.r.l.u. di Mangano Giuseppe", i cui dati sono i seguenti:

- Sede legale: Messina Via Strada Comunale Larderia Tremestieri;

- Sede impianto: Messina Salita Larderia Tremestieri;
- Codice fiscale – Partita IVA: 02796640833;
- Legale Rappresentante: Mangano Giuseppe, nato a Messina il 27/07/1971 ed ivi residente in via Sveglia Tremestieri Messina;
- Responsabile Tecnico: Mangano Giuseppe, nato a Messina il 27/07/1971 ed ivi residente in via Sveglia Tremestieri Messina;
- Camera di Commercio di Messina: iscritta in data 08/02/2005 al n. REA 193310;
- Pos. INPS: 4807597367; Pos. INAIL: 91810797;
- Codice Attività Economica: 46.63;

EMETTERE nuovo provvedimento di iscrizione di modifica e revoca del provvedimento n. 8 del 20/07/2018, parte integrante dell'A.U.A. n. 31/18 adottata con D.D. n. 950 del 30/07/2018, per l'esercizio delle attività di recupero R5 ed R13 (autonoma e a servizio R5) nello stabilimento ubicato in Contrada Salita Larderia Messina;

AUTORIZZARE per l'operazione di recupero R5 quanto di seguito riportato:

1. Rimodulazione delle quantità annue delle tipologie di rifiuti inerti (7.1-7.6-7.31 bis) con conseguente aumento della quantità annuale complessiva da ton/a 228.500 a ton/a 393.500, pur rimanendo nella classe I di cui al D.M.A. n. 350/9, autorizzata in AUA n. 31/18;
2. Inserimento della tipologia di rifiuti di rocce di cave autorizzate di cui alla voce 7.2 all. 1 D.M.A. 05/02/1998 smi per una quantità di 10.000 tonn/anno nell'operazione di recupero R5 e relativa messa in riserva R13;
3. Utilizzo di prodotti (ex materie prime seconde) da trattamento R5, per una percentuale max 75% a freddo, tramite impianto per la produzione di misto cementato;

AUTORIZZARE l'inserimento dell'operazione autonoma di messa in riserva R13 (all. C D.lgs n. 152/06), con relativa area di stoccaggio, nello stabilimento ubicato in Contrada Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina, relativamente alle tipologie omogenee di rifiuti non pericolosi, diverse dai rifiuti inerti già autorizzati in R5, individuate all'allegato 1 sub-allegato1 al D.M.A. 05.02.1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, riportate nelle sottostanti tabelle:

R13 MEZZA IN RISERVA AUTONOMA*

tabella a)

Voce	Denominazione Rifiuti	Codice Europeo Rifiuti (CER)	Quantità annua tonn
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	3000
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	[100210] [100299] [120101] [120102] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [190118] [191202] [200140]	500
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	500
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e ...	[020104] [150102] [170203] [191204] [200139]	200
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	[030101] [030105] [030199] [150103] [170201] [191207] [200138] [200301]	30.000
10.2	Pneumatici fuori uso	[160103]	100
16.1	Rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità		10.000 (così sotto suddivisa)
lett. b)	Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole	[020103]	500
lett. c)	Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente	[030101] [030105] [030301]	1500

lett. h)	Scarti di legno non impregnato	[030101] [030199] [150103] [200138]	2000
lett. l)	Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde	[200201]	6000
per una quantità complessiva annuale pari a tonn. 44.300 prevista alla classe III del D.M.A. n. 350/98.			
* il trattamento dei rifiuti in tabella è previsto in impianti terzi autorizzati.			

tabella b)

R13 MEZZA IN RISERVA A SRVIZIO R5					
Voce	Denominazione Rifiuti	Codice Europeo Rifiuti (CER)	Potenzialità Stoccaggio		A servizio R5
			T/g	T/a 280 gg	T/a 280 gg
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non..	[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]	753,3	150.000	200.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010410][010413][010399] [010408]	427,8	115.506	10.000
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302] 200301]	372	100.440	23.500
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	372	100.440	10.000
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	806	217.620	150.000
Totale			3899,3	1.060.311	393.500

tabella c)

R5 RECUPERO/RICICLO DI SOSTANZE INORGANICHE						
Voce	Denominazione Rifiuti	Codice europeo rifiuti (CER)	Potenzialità Recupero			Autorizzata T/a
			T. ora	T/g 10 ore	T/a 280 gg	
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non	[101311][170101] [170102][170103] [170107][170802] [170904][200301]	200	753,3	150.660	200.000
7.2	Rifiuti rocce da cave autorizzate	[010202][010410] [010413][010399] [010408][010401] [010413][010403] [010406]	200	427,8	100.440	10.000
7.6	Conglomerato, bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo”	[170302][200301]	200	372	100.440	23.500
7.11	Rifiuti di pietrisco tolto d'opera	[170508]	200	372	100.440	10.000
7.31 bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	200	806	150.660	150.000
Totale			1000	3158,9	852.903	393.500

*** Per una quantità complessiva annuale, pari a tonn 393.500, prevista alla classe I del D.M.A. n. 350/98**

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi (allegato C del D. Lgs n. 152/06 nello stabilimento ubicato in Salita Larderia Tremestieri Messina, ricadente in Zona individuata catastalmente al foglio di mappa n. 151 particella n. 357 e 136 e ricadente in zona D2a (Zona ad espansione industriale,

commerciale ed artigianale), venga effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge di cui alla parte III-IV-V del D.Lgs n. 152/06 e relative norme tecniche di attuazione, secondo le modalità operative descritte nella documentazione di modifica presente agli atti e secondo quanto riportato nelle sopraintese tabelle. Nella fatti-specie, la gestione dell'attività di recupero R5 (e relativa messa in riserva R13) di rifiuti inerti e l'attività autonoma di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, diversi dai suddetti rifiuti inerti, destinati in impianti terzi autorizzati, devono essere svolte nell'area già autorizzata all'attività R5, come di seguito riportato:

1. ATTIVITA' DI RECUPERO R5

L'area pari a 2212 mq, ricadente in catasto comunale al foglio di mappa particella nn. 357 e 136, dedicata all'attività di recupero R5 deve rispettare i nuovi dati tecnici di cui alla predetta richiesta di modifica dell'AUA n. 31/18, che riguarda le caratteristiche tecniche della stessa, come di seguito riportate;

1.1. AREA DI MESSA IN RISERVA R13 A SERVIZIO R5

L'area di messa in riserva, rispetto a quella complessiva citata e pari a 1200 mq, deve rispettare i seguenti aspetti tecnici:

a) **identificata** con apposita tabella di idonea dimensione, di colore giallo e scritta nera, recante la dicitura dell'attività da svolgere;

b) **basamento** pavimentato o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;

c) **suddivisa in 6 settori**, separati tra loro da muri alti da piano di calpestio fino a circa 2,5 mt, come di seguito indicati:

c.1) **settore conferimento rifiuti in entrata**, pari a circa 450 mq, deve:

• essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera;

• presentare:

- una potenzialità giornaliera di circa 1450 tonnellate/giorno;

- una potenzialità annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 406.000 tonnellate/anno;

c.2) **settore R13 di deposito di messa in riserva**, pari a circa 725 mq, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER e suddiviso in 5 settori come di seguito indicati:

• **settore di circa mq 180 per la tipologia 7.1 rifiuti da demolizione**, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 750 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 202.000 tonnellate;

• **settore di circa mq 180 per la tipologia 7.2 rifiuti inerti da cava**, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 750 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 202.000 tonnellate;

• **settore di circa mq 145 per la tipologia 7.6 rifiuti di scarifica (asfalto)**, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 290 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 78.300 tonnellate;

• **settore di circa mq 75 per la tipologia 7.11 rifiuti pietrisco tolto d'opera**, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

giornaliera di circa 240,12 tonnellate;

- annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 65.900 tonnellate;

• **settore di circa mq 145 per la tipologia 7.31bis rifiuti di terre e rocce da scavo**, deve essere identificato con apposita tabella di idonea dimensione di colore giallo e scritta nera recante il nome del rifiuto e relativi CER presentare una potenzialità:

- giornaliera di circa 561,90 tonnellate;
- annuale, stimata su circa 280 gg lavorativi, di circa 151.700 tonnellate;
- per una potenzialità complessiva giornaliera di circa ton 8000 ed annua pari a 2.240.000 ton., rispetto a quella autorizzata, pari a 393.500 t/a;

1.2 MODALITÀ DI STOCCAGGIO AREA DI MESSA IN RISERVA R13 RIFIUTI INERTI

L'operazione di messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi nelle aree dedicate, a servizio delle dell'attività di recupero R5, deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 del D.M.A. 05/02/1998 smi. Nella fattispecie, lo stoccaggio dei rifiuti inerti non pericolosi nello stabilimento è previsto in cumuli, per il quale, fatte salve le disposizioni in merito previste al punto 5 del suddetto allegato 5, si prescrivono ulteriori adempimenti, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, di seguito indicati:

- a) le aree non pavimentate, come le piste interne dell'impianto, dovranno essere costantemente umidificate mediante idoneo;
- b) potenziamento dell'impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;
- c) lo stoccaggio in cumuli di rifiuti, che possono dar luogo alla formazione di polveri, dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo dagli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili. Nei casi in cui la copertura non sia tecnicamente fattibile, i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante impianto di nebulizzazione (o altro idoneo sistema che ne assicuri la stessa efficacia);
- d) copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;
- e) imposizione dell'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- f) mantenimento, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico) di una adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del rifiuto trasportato;

1.3 POTENZIALITÀ STOCCAGGIO

La potenzialità giornaliera stoccabile dei rifiuti inerti nelle aree dedicate nello stabilimento per il successivo trattamento in R5, è pari a circa ton 8000, mentre la annuale, stimata in 280 gg. è pari a circa 2.240.000 ton/anno.. La quantità ammessa in messa in riserva R13 a servizio dell'operazione R5, pari a circa 393.500 t/a, rispetto a quella stoccabile citata, pari a t/a 2.240.000, non può essere superata, in quanto riferita alla capacità di trattamento indicata dell'impianto mobile di frantumazione utilizzato per il trattamento e recupero R5 dei rifiuti inerti.

1.4 AREA DI MESSA IN RISERVA AUTONOMA R13 RIFIUTI NON PERICOLOSI

(il cui trattamento è destinato in impianti terzi autorizzati)

1.4.1 L'area di messa in riserva R13, adiacente l'area adibita alle operazioni di recupero R5, tramite cassoni scarrabili, deve rispettare i seguenti dati:

- a) identificata da idonea tabella di colore giallo con scritta nera recante l'attività da svolgere;
 - b) pavimentazione in battuto di cemento con pareti in muratura alti circa 2 metri;
 - c) un'estensione superficie di circa 200 mq, in cui devono essere collocati nr 6 cassoni scarrabili di circa 30 mc cadauno, i quali devono:
- essere identificati da idonea tabella di colore giallo con scritta nera recante la tipologia di rifiuto e relativi CER;
 - rispettare le disposizioni di cui all'allegato 5 punto 5 del D.M.A. 05/02/1998 e ss.mm.ii., di seguito indicate:

- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;

1.4.2 il deposito di messa in riserva R13 previsto in 6 cassoni scarrabili di circa 30 mc cadauno, deve essere effettuato per singolo CER, rispetto ai restanti CER riportati nelle relative tipologie, secondo le modalità di cui all'allegato 5 punto 5 del D.M.A. n. 186/06. Note: tale disposizione, ovvero tutti i CER compresi nella tipologia omogenea di cui agli allegati 1 e 4 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., non si applica quando l'operazione di messa in riserva R13 nell'impianto è a servizio delle operazioni di recupero di cui alle voci

da R1 a R12 indicate all'allegato c) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii.;

1.5 TRATTAMENTO E RECUPERO R5

1.5.1. L'operazione di trattamento e recupero R5 delle citate tipologie di rifiuti inerti deve essere svolta all'interno dei settori dell'area R13 di deposito di messa in riserva R13 di rifiuti inerti, tramite frantoi semovente a mascelle, dotato di nastro magnetico, per la deferrizzazione e completato con un vaglio, già autorizzato con AUA nr. 31/18, che presenta i seguenti dati tecnici:

- potenzialità oraria di 100 tonnellate per un complessivo giornaliero (stimata in circa 8 ore) pari a circa 8000 tonnellate/giorno;

- potenzialità annuale (stimata su 280 giorni lavorativi) pari a 2.240.000 tonnellate;

La potenzialità dell'impianto è definita dai macchinari utilizzati, come nella fattispecie, in relazione al quantitativo giornaliero prodotto e ai giorni lavorativi annui.

Nella fattispecie, la potenzialità annuale dell'impianto, pari a 2.240.000 t/a, in relazione alla richiesta della ditta e con riferimento ai valori di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, è così distinta:

- t/a 200.000 per i rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1;
- t/a 10.000 per i rifiuti da cave autorizzate di cui alla voce 7.2;
- t/a 23.500 per i rifiuti di scarifica (fresato) di cui alla voce 7.6;
- t/a 10.000 per i rifiuti di pietrisco tolto d'opera di cui alla voce 7.11;
- t/a 150.000 per i rifiuti di terre e rocce da scavo di cui alla voce 7.31 bis;

Lo stesso, per migliorare l'operazione di recupero R5, è stato completato da macchinario costituito da <tramoggia di carico da 60 cm, completa di griglione, alimentatore, nastro di carico, vaglio e relativi nastri di selezione, con mulino a martelli per ulteriore raffinazione dei prodotti ottenuti e con annessa scolatrice, a ciclo chiuso, per il recupero delle parti fine (m.p.s.). L'impianto sarà corredata da un silos con filtro-pressa.

1.5.2 Utilizzo di un macchinario per la produzione di conglomerato cementizio (misto cementato), già collocato ma non in esercizio nell'area, individuata nella planimetria allegata, con i seguenti dati tecnici:

- Potenzialità oraria di 95 tonn/ora per un complessivo giornaliero (stimata da 4.5 ore) pari a 425 tonn/giorno;
- Potenzialità oraria di 95 tonn/ora per un complessivo giornaliero (stimata da 4.5 ore) pari a 425 tonn/giorno;
- Potenzialità annuale (stimata su 20 gg al mese e 10 mesi all'anno) pari a 90.000 tonn/anno;
- Materie prime o seconde riutilizzabili:
 - Pietrisco/stabilizzato/sabbia;
 - Diametro da 35 a 80 mm(PIETRISCO) = 40.000 tonn/anno;
 - Diametro da 0 a 10 mm (sabbia) = 20.000 tonn/anno;

1.5.3 DEPOSITO PRODOTTI (ex m.p.s.) DA TRATTAMENTO R5

Le materie prime seconde (m.p.s) "oggi prodotti" ottenute dal trattamento R5 devono:

- essere depositate nell'impianto in un'area, diversa da quella dedicata ai rifiuti, secondo gli elaborati progettuali presenti agli atti. Nello specifico, i prodotti (ex m.p.s.) da attività R5 su una porzione di superficie di circa 620 mq, prospiciente l'area dedicata alle attività di recupero R5;
- rispettare le disposizioni di cui all'art. 184 ter del D. Lgs n. 152/06;
- rispettare le disposizioni di cui agli artt. 3 e 9 e relativo allegato 4 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii.; all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/ 5205;

1.6 DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRODOTTI DALLE OPERAZIONI R13 ED R5

Per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero R3-R5 deve essere individuato in apposito settore nel comparto R13 di rifiuti inerti e separato dal settore dedicato allo stoccaggio delle materie prime seconde. Lo stesso deve rispettare i seguenti dati:

- identificato con apposita e idonea tabella di colore giallo e scritta nera recante l'operazione da svolgere;
- suddiviso in tre settori, per tipologia di rifiuto (legno-plastica ferrosi di norma presente nei rifiuti di demolizione). Nel caso in cui la modalità prevista è l'utilizzo di cassoni scarabili, per tipologia omogenea, devo essere condotta nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lett. bb), del D. Lgs n. 152/06 e, in particolare, secondo gli adempimenti previsti al punto 2 sulle modalità alternative, a scelta del produttore, sulle quantità di rifiuti prodotti da avviare in impianti di smaltimento o di recupero autorizzati;

CONFIRMARE le prescrizioni e condizioni operative di cui al provvedimento n. 8 del 20/07/2018 di iscrizione/autorizzazione al n. 3, parte integrante dell'AUA n. 31/18 adottata con D.D. n. 950 del

30/07/2018, per l'esercizio delle attività di recupero R5 ed R13 (autonoma e a servizio R5) nello stabilimento ubicato in Contrada ubicato in Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina.
Ciò fino alla notifica da parte del SUAP del Comune di Messina del provvedimento di modifica della citata A.U.A. n. 31/18 da parte del Servizio Tutela dell'Acqua e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente

STABILIRE che il presente provvedimento, costituisca parte integrante per la modifica e l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 31/18 rilasciata alla società "CO.M.MAN S.r.l.u. di Mangano Giuseppe" da parte dell' Ufficio Servizio Tutela Acqua e Aria di questa V Direzione Ambiente;

DISPORRE che il gestore in caso di inefficienza degli impianti di lavorazione dei rifiuti non pericolosi (inerti) sospenda le attività di recupero e relativa messa in riserva R13, fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, facendone comunicazione a questa Direzione.

DISPORRE che il gestore, entro trenta giorni, dall'avvenuta modifica sostanziale dell'assetto societario (*denominazione, ragione sociale, sede legale o Legale Rappresentante, Respons.le Tecnico...)* e delle operazioni di gestione rifiuti autorizzata, dia comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente) per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi debba essere sempre comunicato (in tempi brevi), ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/201, alla Città Metropolitana di Messina (Autorità Competente), per il tramite del competente S.U.A.P. del Comune di Messina, secondo la normativa sulla gestione rifiuti di cui alla parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che la gestione delle tipologie di rifiuti conferiti nello stabilimento avvenga nel rispetto della provenienza e delle caratteristiche del rifiuto, conformemente a quanto indicato puntualmente nel D.M.A. 05/02/1998 smi e negli allegati 1-2-3-4-5 dello stesso decreto; e, in particolare:

1) che i rifiuti trattati di cui alle voci 7.1-7.2-7.6-7.11-7.31bis, prima del loro impiego per lavori di rilevati e sottofondi stradali, di costruzioni stradali e piazzali industriali, vengano sottoposti al test di cessione di cui all'allegati 3 del D.M.A. n. 186/06. Le stesse tipologie di rifiuti, per le suddette operazioni di rilevati e sottofondi stradali, devono rispettare le quantità annuali di cui all'allegato 4 del D.M.A. n. 186/06, già riportate nella soprastante tabella c)5di seguito indicate:

7.1 - Utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali;
7.6 - Utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali;
7.11 - Utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali;
7.31bis -Utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali;

2) che i prodotti (ex materie prime seconde) ottenuti devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 del D.M.A. n. 186/06 e devono essere collocate nell'impianto in un'area diversa da quelle dei rifiuti. In particolare le caratteristiche dei "prodotti" (ex m.p.s.) per l'edilizia, ottenute dal trattamento dei rifiuti di demolizione di cui alla voce 7.1 del D.M.A. 05/02/1998 ss.mm.ii., devono essere conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;

DISPORRE che la ditta ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. trasmissione, con cadenza trimestrale di una relazione dettagliata, riportante sia i quantitativi in entrata dei rifiuti indicati nelle predette tabelle, sia i quantitativi in uscita del rifiuto da smaltire e/o recuperare;

2. comunicazione sui risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni;

3. nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti di discarica;

4. trasmissione dell'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione annuali che dovranno essere effettuati entro il 30 aprile di ogni anno; il mancato o ritardato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti, così come disposto dall'art. 3 co. 3 del D.M.A. n 350/98, comporta in automatico la sospensione dell'iscrizione nel registro provinciale recuperatori rifiuti di cui all' articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 05/04/2016, n. 152 e il reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a) del T.U.A.;

5. adempimenti e indicazioni previsti dalle norme in materia ambientale relativi: alla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, alla presentazione della dichiarazione annuale al Catasto Nazionale dei Rifiuti e alla tenuta e compilazione di formularti di identificazione per i rifiuti in entrata e in uscita dall'impianto;

DISPORRE che l'esercizio dell'attività di recupero R13-R5 dei soli rifiuti generici codificati con il codice ...99, indicati nell'allegato al presente provvedimento, nel caso in cui l'Albo Gestori Nazionale Rifiuti- Sezione Regione Sicilia non autorizza i suddetti rifiuti per l'attività di raccolta e trasporto, lo stesso automaticamente decade;

DISPORRE che il deposito temporaneo di rifiuti prodotti dalle attività di gestione rifiuti autorizzate, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, co 1, lett bb) del D. Lgs n. 152/06 smi; **DISPORRE** che l'esercizio delle suddette operazioni di messa in riserva R13 (autonoma e a servizio R5) e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi, fatti salvi *“ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi, nonché le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi Istituzionali*, al fine di evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio di cui al titolo VI del D. Lgs n. 152/06”, **avvenga** nel rispetto delle disposizioni delle vigenti normative e, di seguito indicate:

1) D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.:

a) parte quarta, recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, di competenza della scrivente Direzione Ambiente;

b) parte III, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

c) parte IV, recante “La prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività”. In particolare, per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione - produzione-trasporto - carico e scarico - stoccaggio di prodotti polverulenti, dovranno essere rispettati le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della Parte quinta, al fine di garantire le più basse emissioni diffuse possibili, nonché prevedere un sistema di abbattimento di eventuali odori molesti durante le lavorazioni;

2) D.M.A. 05/02/1998, modificato dal D.M.A. n. 186/06, che ha individuato sia i rifiuti speciali recuperabili non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, sia i procedimenti ed i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati. In particolare, l'attività di messa in riserva R13 a servizio dell'operazione di recupero R5, deve rispettare le disposizioni degli articoli 6 e 7 del D.M.A. n. 186/06 e degli allegati 1-3-4-5 del suddetto decreto;

3) D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

4) D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011 ss.mm. ii. “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ...”;

5) Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019, che revoca e sostituisce la precedente Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 4064 del 15/03/2018, fornendo le nuove “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

6) la Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/520, che individua le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della stessa:;

7) D.A. n. 232/Gab del 28/06/2018 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale, ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D. Lgs n. 152/06, ha escluso dalla Procedura di valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art. 23 del medesimo decreto, il Progetto relativo all'Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in salita Larderia Vill. Tremestieri, del Comune di Messina;

8) provvedimento di modifica A.U.A. n. 31/18 che verrà emesso dal Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), di questa Direzione Ambiente;

DISPORRE che il presente provvedimento venga custodito presso lo stabilimento ubicato in Contrada ubicato in Salita Larderia Villaggio Tremestieri del Comune di Messina in cui vengono svolte le attività di messa in riserva R13 e di recupero R5 di rifiuti non pericolosi;

DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Tutela delle Acque e dell'Aria, Ufficio rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di questa Direzione Ambiente E Pianificazione;

PRESCRIVERE che l'inizio dell'operazione di recupero R5 per la nuova tipologia di rifiuti inerti di rocce di cava (7.2) e dell'operazione autonoma di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi, diversi dai rifiuti inerti autorizzati in R5, rispetto alle modalità di gestione autorizzata con il provvedimento n. 8 del 20/07/2018, resti subordinato alla produzione di <perizia giurata di tecnico abilitato, corredata da report fotografico, attestante la realizzazione delle opere come riportate negli elaborati progettuali presenti agli atti di questa Direzione Ambiente e Pianificazione>;

DISPORRE la trasmissione a questa Direzione Ambiente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento, di apposito elaborato tecnico amministrativo, a firma di professionista abilitato, sulla valutazione rischio incendio, secondo le indicazioni di cui alla predetta la Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 19/01/2019 ss.mm.ii., recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

DISPORRE che il gestore, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, dovrà provvedere alla messa in sicurezza e bonifica del sito in cui insiste l'impianto, ai sensi della parte IV del D. Lgs n. 152/06;

DISPORRE che per l'inosservanza da parte della Società di che trattasi delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, questo Ufficio procederà:

a) alla diffida e sospensione per un tempo determinato dell'attività di recupero, ove si accerti che la stessa sia espletata in difformità alle norme tecniche vigenti e, in particolare, si appuri situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, stabilendo nel contempo, ai sensi del comma 4 dell'art. 216 del D. Lgs n. 152/06, un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze riscontrate;

b) alla revoca del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D. Lgs n. 152/06, con relativa cancellazione dal registro provinciale recuperatori, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte, nonché in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

DARE ATTO che per quanto non espressamente previsto dalla presente determina è fatto rinvio al Decreto Lgs n. 152/06 e ss.mm. ii. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanati in attuazione del medesimo;

DARE ATTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o rinnovo nel caso di emanazione di nuove norme nazionali e/o regionali;

DARE ATTO che è comunque facoltà di questo Ente disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

DISPORRE che il presente provvedimento, nel caso in cui venga accertato il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.M.A. 05/02/1998 propedeutico per l'accesso alla procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/06, sarà sospeso e/o revocato, previo avvio del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO che oltre ai casi in cui *<ope legis>* è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92 del D. Lgs n. 159/11 ss. mm. ii.;

DARE ATTO che il presente atto modifica e revoca il provvedimento nr 8 del 20/07/2018 di iscrizione/autorizzazione al n. 3, parte integrante dell'A.U.A. n. 31/18 adottata con D.D. n. 950 del 30/07/2018, rilasciata alla società CO.M.MAN S.r.l.u. di Mangano Giuseppe Srl da questa Amministrazione;

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/71, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Messina, li 03/08/2020

Il Funz. Resp. Del Servizio Titolare DI P.O.

Delega Funzioni D.D. N. 12 Del 07/01/2020

Dott.ssa Concetta Sarlo

